

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott. Filippo Borsato
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 19 settembre 2018

Spett.li CLIENTI

LORO SEDI

"Bonus" investimenti incrementali in pubblicità

L'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha introdotto un incentivo fiscale, sotto forma di credito d'imposta, sugli investimenti incrementali effettuati in pubblicità.

L'agevolazione corrisponde ad un credito d'imposta corrispondente al 75% dell'incremento in investimenti pubblicitari avvenuto in un dato esercizio, rispetto all'ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati nell'esercizio precedente.

Il *bonus* investimenti incrementali in pubblicità è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria, relativa alle medesime voci di spesa considerate per la richiesta del *bonus* in questione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare di tale credito d'imposta tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che compiono investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche *on line*), nazionale o locale, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Tali soggetti possono accedere al beneficio indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Condizioni e termini di maturazione del diritto di credito

Il diritto al credito d'imposta matura nel rispetto delle condizioni esposte nella tabella che segue:

Periodo d'investimento di riferimento	24 giugno - 31 dicembre 2017	1 gennaio - 31 dicembre 2018 (e anni successivi)
Investimento pubblicitario che dà diritto all'agevolazione	Acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale.	1) Acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale; 2) Investimenti nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Requisiti da soddisfare	Superamento <u>almeno dell'1%</u> dell'ammontare degli investimenti pubblicitari <u>analoghi</u> effettuati dai medesimi soggetti sugli "stessi mezzi d'informazione" nel periodo ricompreso tra il 24 giugno ed il 31 dicembre 2016.	Superamento <u>almeno dell'1%</u> dell'ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli "stessi mezzi d'informazione" nell'anno precedente (in questo caso l'"anno precedente" fa riferimento al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2017).
	<u>Si evidenzia che col termine "stessi mezzi d'informazione" devono intendersi non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra (cfr. Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri).</u>	

In termini generali il *bonus* sarà comunque concesso ai soggetti aventi diritto nei limiti delle risorse appositamente stanziare annualmente ai sensi della disciplina in vigore.

Modalità di calcolo e di richiesta dell'agevolazione

Ai fini dell'accesso al credito d'imposta, i soggetti interessati devono utilizzare un modello di comunicazione esclusivamente telematico, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l'identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

Tale modello deve essere utilizzato per la presentazione:

- della "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" (cd. "Prenotazione"), in cui devono essere indicati:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- o gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, compreso il Codice Fiscale;
 - o il costo complessivo degli investimenti pubblicitari programmati o effettuati: sulla stampa, nazionale o locale, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Nel caso in cui gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di *media*;
 - o la misura percentuale e l'ammontare "complessivo" in termini assoluti dell'incremento dell'investimento pubblicitario da realizzare o realizzato, col raffronto con l'anno precedente e con distinta evidenza dell'incremento per ognuno dei due *media*;
 - o l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due *media*;
 - o per i casi in cui il valore del credito d'imposta richiesto è superiore ai 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare le seguenti dichiarazioni:
 - iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici previste nell'art. 1, comma 52, Legge 190/2012);
 - indicazione nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia" dei codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", che deve essere presentata per dichiarare l'effettiva realizzazione nell'anno agevolato degli investimenti indicati nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" inviata in precedenza.

Nella tabella che segue sono indicate le finestre temporali entro le quali devono essere inviati i documenti per la richiesta dell'agevolazione:

Periodo di sostenimento spese in pubblicità	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
l c a o 24 giugno - 31 dicembre 2017 (solo nella stampa, anche on line)	DA NON PRESENTARE	22 settembre - 22 ottobre 2018
l c a o 1 gennaio - 31 dicembre 2018	22 settembre - 22 ottobre 2018	1 gennaio - 31 gennaio 2019
l c a o 1 gennaio - 31 dicembre 2019 (e anni successivi)	1 marzo - 31 marzo 2019 (e anni successivi)	1 gennaio - 31 gennaio 2020 (e anni successivi)

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

lo del credito d'imposta da richiedere (pari al 75% della spesa incrementale in pubblicità) viene effettuato in maniera automatica dall'applicazione web utilizzata per la domanda dell'agevolazione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con provvedimento dello stesso Dipartimento dopo l'avvenuto accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

Modalità di trattamento e utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta fruibile da ogni beneficiario:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta in cui è maturato;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Mod. F24, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale;
- è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per il conteggio del credito d'imposta spettante e per l'espletamento di tutte le pratiche telematiche finalizzate all'ottenimento del bonus.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati